

Decreto Ministeriale 2 marzo 1990 n. 1087 -

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per l'anno 1990, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero

Art. 1

A decorrere dal periodo di paga in corso dall'1 gennaio 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1990, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi delle disposizioni richiamate in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti per ciascun settore, dalle unite tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per i quadri, i dirigenti e i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3

I valori convenzionali mensili individuati nelle unite tabelle, nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.